

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)

ANNI 2013-2016

INDICE

1. Principi e contenuti
2. Il Responsabile per la trasparenza - Compiti e responsabilità
3. I collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione
4. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder
5. Il processo di attuazione del Programma e suo monitoraggio

Allegato B) Tabella "Tipologia dei dati, tempistica della pubblicazione e strutture competenti"

1. Principi e contenuti

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) è stato redatto nel rispetto della nuova configurazione disposta dal legislatore con il decreto legislativo n. 33/2013 e dall'Autorità nazionale anticorruzione mediante le Linee guida di cui all'art. 1 della Delibera n. 50/2013 e le ulteriori indicazioni formulate al riguardo.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell'art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha provveduto a riordinare in maniera organica la copiosa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto legislativo completa un percorso avviato dalla L.241/1990, proseguito con il decreto legislativo n. 150/2009 ed integrato successivamente dalla L.190/2012, volto a valorizzare la trasparenza quale principio ispiratore dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo n. 33/2013 non ha semplicemente coordinato le norme previgenti, ma ha profondamente innovato la materia attraverso l'integrazione o la modifica delle disposizioni esistenti; ha inoltre provveduto a fornire alle amministrazioni pubbliche modelli e schemi standard per l'organizzazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Infatti il decreto legislativo stabilisce innanzitutto che la sezione del sito istituzionale dedicata alla pubblicazione delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione venga denominata "Amministrazione trasparente" e che tale sezione venga organizzata in sotto-sezioni definite esattamente come indicato nel decreto medesimo.

Con tale decreto si è inteso rafforzare ulteriormente il ruolo della trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In tale accezione la trasparenza costituisce lo strumento per avere un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, rappresentando così uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Se con il d.lgs. 150/2009 il legislatore ha introdotto prescrizioni di trasparenza limitatamente al ciclo della performance delle pubbliche amministrazioni volte alla conoscenza di ogni aspetto dell'organizzazione degli uffici, della gestione del personale, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, come forma di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, la legge 190/2012 ed il decreto attuativo n. 33/2013 hanno generalizzato il principio della trasparenza e della pubblicità, elevandolo a strumento indispensabile per l'attuazione del principio di partecipazione democratica e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento. Le disposizioni contenute nel decreto 33/2013 *integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione* (art. 1, comma 3 Decreto lgs. 33/2013).

A fronte dell'obbligo di trasparenza a carico della pubblica amministrazione, mediante la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni stabilite dal decreto citato, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, il legislatore ha istituito il diritto di accesso civico, ovvero il diritto in capo al cittadino di accedere al sito direttamente ed immediatamente e di richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non pubblicati (artt. 2 e 5 decreto 33/2013).

L'ordinamento della Regione Marche si inserisce armonicamente in tale contesto normativo di riferimento, avendo riconosciuto ed elevato al rango statutario il principio di trasparenza.

L'art 39 dello Statuto regionale evidenzia infatti in maniera netta lo stretto rapporto tra Trasparenza informazione e partecipazione nella misura in cui afferma che *“La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.”*

Tale principio è ulteriormente rafforzato nell'art. 45, sull'attività amministrativa, dove al comma 1 si stabilisce che *“L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.”* Inoltre al comma 2 viene affermato che la Regione assicura:

“a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi;

b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni interessate;

c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi;

d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati;

e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.”

Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo che il Consiglio regionale ha da sempre ritenuto strategico e che intende implementare assicurando la completa attuazione della normativa in materia.

Infatti è doveroso non solo pubblicare le informazioni nel sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni di legge, ma occorre altresì garantire la loro "qualità" nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità delle stesse (art. 6 decreto 33/2013).

Occorre pertanto non limitarsi al mero rispetto formale della normativa, ma innalzare il livello di qualità delle informazioni e dei dati pubblicati e dei servizi digitali, al fine di rafforzare la trasparenza sotto il profilo anche sostanziale.

Il processo di ottimizzazione della trasparenza è stato condotto anche attraverso l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro avente come obiettivo l'individuazione delle modalità attuative del decreto legislativo n. 33/2013. Sono inoltre stati coinvolti tutti i dirigenti assembleari, tenuti, unitamente al Responsabile della trasparenza, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) tiene conto delle predette novità legislative ed è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dal legislatore con il Decreto legislativo n. 33/2013, con quanto stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) con la Delibera n. 50/2013 contenente le Linee guida, nonché delle ulteriori indicazioni formulate al riguardo nell'intesa del 24 luglio 2013, in sede di Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il P.T.T.I. si compone della presente parte narrativa e di una Tabella (allegato B) denominata **“Tipologia dei dati, tempistica della pubblicazione e strutture competenti”** che individua le informazioni da pubblicare, lo stato di pubblicazione, i tempi di aggiornamento e le strutture amministrative che dovranno assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

La tabella è strutturata in sette colonne. Le prime quattro colonne recano specificatamente le denominazioni “Sezioni 1° livello”, “Sotto sezioni 2° livello”, “Riferimento normativo”, “Informazioni da pubblicare”, così come previsto nella tabella degli obblighi di cui all'allegato 1 alla delibera Civit 50/2013.

La colonna denominata “Stato di pubblicazione” intende fotografare il livello di attuazione degli obblighi da parte dell'amministrazione alla data di approvazione del programma, al fine di individuare gli adempimenti già posti in essere e quelli che devono ancora essere eseguiti per dare completa attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 33/2013.

Le ultime due colonne -“Aggiornamento” e “Strutture competenti”- individuano la tempistica degli aggiornamenti (così come stabiliti dall'allegato 1 alla delibera CIVIT) e gli uffici dell'Assemblea di livello dirigenziale responsabili, per quanto di competenza, dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare.

Ciascun dirigente darà incarico ai propri funzionari di aggiornare i dati e di comunicarli oltre che al dirigente stesso, all'ufficio informatica per la loro pubblicazione, ad eccezione dei casi particolari nei quali il singolo funzionario è autorizzato anche alla pubblicazione; di tale eventualità verrà data informazione negli appositi spazi del sito web.

Il P.T.T.I. prevede accanto alla pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. 33 del 2013, ulteriori informazioni che discendono da altre disposizioni normative prevenienti o successive al citato decreto che la Civit ha provveduto a richiamare espressamente nelle Linee guida per l'aggiornamento del Programma, adottate con la sopra citata Delibera n. 50/2013 del 4 luglio 2013. Quanto alla collocazione di tali informazioni suddette, è opportuno evidenziare che nei casi di informazioni non presenti nel decreto 33/2013 ma richiamate dalla delibera Civit n. 50/2013, è stato

rispettato l'assetto strutturale che la medesima Commissione ha deliberato e rappresentato nella tabella di cui al punto 6 nel seguente modo:

- Sezione di 1° livello “Disposizioni generali”, Sotto-sezione di 2° livello “Atti generali” inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Codice disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello “Consulenti e collaboratori”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione dell’ Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello “Personale”, Sotto-sezione di 2° livello “Incarichi amministrativi di vertice”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;
- Sezione di 1° livello “Personale”, Sotto-sezione di 2° livello “Dirigenti”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 3, del d.lgs. 39/2013;
- Sezione di 1° livello “Personale”, Sotto-sezione di 2° livello “Dirigenti”: inserimento dell’obbligo di pubblicazione dei Posti di funzione disponibili (numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta), ai sensi dell’art. 19, c. 1bis, del d.lgs. 165/2001;
- Sezione di 1° livello “Performance”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, ai sensi del par. 1 della deliberazione Civit 104/2010;
- Sezione di 1° livello “Enti controllati”, Sotto-sezione di 2° livello “Enti di diritto privato controllati”, inserimento dell’obbligo di pubblicazione della Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità del conferimento dell’incarico al momento del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 20, c. 1 del d.lgs. 39/2013 (di competenza della Giunta regionale);
- Sezione di 1° livello “Altri contenuti-Corruzione”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi delle delibere Civit 105/2010 e 2/2012, dell’art. 1, commi 3 e 14, legge 190/2012, art. 18, comma 5, d.lgs. 39/2013:
 - Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - Responsabile della prevenzione della corruzione;
 - Responsabile della trasparenza;
 - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità;
 - Relazione del responsabile della corruzione recante i risultati dell’attività svolta;
 - Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione;
 - Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.
- Sezione di 1° livello “Altri contenuti-Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, inserimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005, art. 9, c. 7, d.l. 179/2012, art. 63 commi 3 bis e 3 quater, d.lgs. 82/2005:
 - Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati;
 - Catalogo di dati, metadati e banche dati;
 - Obiettivi di accessibilità;
 - Provvedimenti per uso dei servizi in rete.

Si fa presente che si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” di collegamenti ipertestuali ad informazioni e documenti già pubblicati in altre parti del sito istituzionale del Consiglio regionale oppure della Giunta regionale,

nei casi di unicità dei contenuti, al fine di facilitare l'utente esterno, che può accedere a tali informazioni senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

2. Il Responsabile della Trasparenza - Compiti e responsabilità

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1203 del 13/11/2013 è stata nominata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza la dott.ssa Paola Santoncini, Direttore generale dell'Assemblea legislativa delle Marche, stabilendo che la stessa, per l'esercizio delle funzioni assegnate, si avvalga della collaborazione dei Dirigenti e dei funzionari delle strutture interessate, ed in particolare del Dirigente del Servizio Amministrazione e del Dirigente della Posizione di Funzione Informazione e Comunicazione.

Le funzioni relative all'accesso civico, di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs 33/2013, sono state delegate dal Responsabile della trasparenza al dott. Antonio Russi, dirigente del Servizio Autorità indipendenti.

Il responsabile della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Provvede annualmente all'aggiornamento della sezione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

3. I collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.C.P., del quale *di norma* costituisce una sezione (Art. 10 comma 2, Decreto n. 33/2013 e Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica).

Il P.T.T.I. viene pertanto inserito nel P.T.C.P., costituendo una misura obbligatoria per la prevenzione della corruzione, e approvato, unitamente ad esso, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono inoltre essere coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance.

La Civit già nella delibera n. 6/2013 e, successivamente, nella delibera n. 50/2013, ha affermato la necessità di garantire un coordinamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance ed alla trasparenza. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, definisce infatti le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da parte dei dirigenti delle singole strutture.

Il comma 3 dell'art. 10 del decreto n. 33/2013 afferma espressamente che gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e che la promozione di

maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Ciò rende necessario un intervento di manutenzione al fine di prevedere forme di coordinamento dei predetti piani, nonché del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale.

Allo scopo di valorizzazione il perseguimento della trasparenza in attuazione dell'art. 10, comma 3 del decreto 33/2013 avente portata immediatamente precettiva, già il Piano della performance del Consiglio regionale relativo al periodo 2014-2016 dovrà necessariamente contemplare quale obiettivo strategico trasversale a tutte le strutture del Consiglio la "*promozione di maggiori livelli di trasparenza*". Tale obiettivo dovrà poi tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione come posti in capo alle singole strutture dal P.T.T.I. A tal fine il Servizio Amministrazione predisporrà gli atti necessari ad assicurare il predetto collegamento.

4. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Stante la brevità del termine per l'approvazione del Programma, il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione dello stesso viene assicurato mediante la pubblicazione della bozza del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e della tabella recante la tipologia dei dati, la tempistica della pubblicazione e le strutture competenti, sul sito web istituzionale del Consiglio nella sezione "Primo piano" dalla data di adozione del presente programma da parte dell'Ufficio di Presidenza (14/01/2014) fino al 24/01/2014 (non sono pervenute osservazioni). Inoltre è stato richiesto il parere previsto dall'art. 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013, al Comitato Regionale Consumatori e Utenti. L'amministrazione si è prontamente adeguata alla richiesta effettuata dal predetto organismo (evidenziazione sul sito web istituzionale del sito e dei moduli per "accesso civico").

L'Amministrazione avrà cura di garantire la massima diffusione dei contenuti del P.T.T.I. e dei dati in esso pubblicati anche attraverso la loro diffusione negli ordinari circuiti di informazione e comunicazione sul sito web istituzionale e valuterà, compatibilmente con le risorse disponibili, l'organizzazione di apposite iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle attività del Consiglio regionale ed in generale delle attività in materia di trasparenza.

Nel P.T.T.I., nell'ottica del perseguimento di standard più elevati di qualità dei servizi, il Consiglio regionale svilupperà ulteriormente la comunicazione in termini di qualità, chiarezza ed accessibilità delle informazioni ed implementerà il processo di coinvolgimento dei cittadini. Il Consiglio regionale valorizzerà le segnalazioni dei suoi principali portatori di interessi, non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi sia nella fase della programmazione che in quella della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati.

5. Il processo di attuazione del programma e suo monitoraggio

L'approvazione del presente Programma costituisce prima applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 che, a volte, necessitano di un adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative; pertanto l'adozione del presente Programma rappresenterà occasione oltre che per illustrare le iniziative che saranno poste in essere dal Consiglio regionale in adempimento degli obblighi previsti in materia, anche per individuare le

adeguate misure di carattere organizzativo atte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Stante l'attuale vigenza delle disposizioni previste dal citato decreto, l'identificazione delle strutture dirigenziali preposte alla trasmissione, all'elaborazione, all'aggiornamento dei dati e alla loro pubblicazione si configura come atto imprescindibile per l'attuazione di quelle norme che disciplinano il regime sanzionatorio generale (articoli 43 e 46 del d.lgs. 33/2013) e speciale (articoli 14, 22 e 47 del d.lgs. 33/2013) che trovano applicazione a fronte della mancata o incompleta pubblicazione. Infatti solo una riconduzione precisa e dettagliata degli obblighi di trasmissione e pubblicazione in capo alle varie strutture amministrative dirigenziali consente al soggetto competente di contestare ed, eventualmente, sanzionare l'inadempienza evitando che la confusione in ordine alle diverse responsabilità si traduca di fatto nell'impossibilità di perseguire le inadempienze.

Tale identificazione è contenuta nell'ultima colonna della Tabella denominata "**Tipologia dei dati, tempistica della pubblicazione e strutture competenti**". Si evidenzia che i dirigenti devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e concorrono, con il Responsabile della Trasparenza, alla corretta e puntuale attuazione delle previsioni contenute nel P.T.T.I.

La pubblicazione dei dati avviene secondo le modalità di aggiornamento indicate dalla delibera Civit n. 50/2013, allegato 2 (Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati), punto 2; in particolare è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Si sottolinea che tutte le strutture amministrative del Consiglio regionale devono attenersi nell'elaborazione e pubblicazione dei dati al rispetto delle previsioni normative nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti al riguardo sia dalla A.N.A.C. (ex Civit) che dal Dipartimento della funzione pubblica.

Quale specifica **misura di monitoraggio e di vigilanza** sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, commi 2 e 7 ed art. 43, comma 2, del decreto 33/2013) contenuti nel presente P.T.T.I. ed al fine di consentire al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'esercizio stabile dell'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza allo stesso affidata ai sensi dell'art. 43 del decreto, i **dirigenti delle singole strutture con cadenza annuale, e precisamente entro il 15 novembre di ciascun anno, dovranno trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza previsti nel P.T.T.I.**, atteso che, come precisato nelle delibere Civit nn. 2/2012 e 50/2013, alla corretta attuazione del P.T.T. concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza tutti i dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa.